



Circolare

Agli : Interlocutori cantonali in materia d'integrazione

Luogo, data : Berna-Wabern, 25 gennaio 2016

Promozione specifica dell'integrazione 2018-2021

1. Obiettivo

La presente circolare

- definisce i requisiti per la presentazione dei programmi d'integrazione cantonali 2018-2021 in vista della conclusione di convenzioni di programma conformemente all'articolo 20a LSU;
- disciplina la collaborazione e il finanziamento di misure nelle strutture ordinarie;
- definisce le modalità di transizione dai PIC 2014-2017 ai PIC 2018-2021;
- disciplina la rendicontazione dei Cantoni in merito all'attuazione dei PIC e descrive i punti cardine della vigilanza della SEM.

2. Basi

I PIC 2018-2021 si fondano sulle basi legali vigenti, sugli obiettivi congiunti e sui principi fondamentali della politica integrativa, sulle esperienze maturate nel quadro della prima generazione del programma PIC (2014-2017) e sulle conclusioni emerse da programmi nazionali aventi una rilevanza per l'integrazione nonché dal dialogo sull'integrazione della Commissione tripartita sugli agglomerati (CTA).

2.1 Basi legali

Queste le basi legali della presente circolare:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (Lasi; RS 142.31);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- legge del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1);
- documento di base Confederazione-Cantoni del 25 gennaio 2017 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a LSu.

2.2 Conclusioni emerse dai PIC (2014-2017)

Il rapporto intermedio della SEM (ottobre 2016) riguardante l'attuazione dei programmi d'integrazione cantonali (PIC) nella prima fase di programma 2014-2017 riassume importanti conclusioni tratte dagli anni di programma 2014-2015.

2.3 Sviluppo qualitativo

Nell'allegato 2 alla presente circolare figurano le conclusioni tratte dai PIC 2014-2017 nonché studi e ausili per lo sviluppo qualitativo nei diversi settori di promozione dell'integrazione. Occorrerà tenerne debito conto nel pianificare e attuare i PIC 2018-2021.

L'allegato 2 contiene anche rimandi a risultati nonché a studi e ausili provenienti dal dialogo sull'integrazione della Commissione tripartita sugli agglomerati (CTA) nonché da programmi nazionali aventi una rilevanza per l'integrazione.

3. Stipula della convenzione di programma SEM - Cantone

3.1. Scadenzario

Questa la procedura per la stipula della convenzione di programma SEM - Cantone:

- il Cantone inoltra la convenzione di programma alla SEM, compreso il PIC, per mail entro il 31 maggio 2017, nomina la/e persona/e abilitata/e a firmare la convenzione di programma, compreso il PIC 2018-2021 e prepara la bozza della convenzione di programma;
- la SEM vaglia la proposta cantonale e, all'occorrenza, si mette in contatto con il Cantone fino al 15 agosto 2017 per eventuali chiarimenti; il Cantone procede alle correzioni fino al 15 settembre 2017;
- entro il 30 settembre 2017, la SEM sottopone la convenzione di programma, compreso il PIC 2018-2021, al Cantone per la firma;
- il Cantone ritorna la convenzione di programma firmata, compreso il PIC 2018-2021, entro il 30 novembre 2017.

3.2. Presentazione PIC 2018-2021

Il PIC 2018-2021 è parte integrante della convenzione di programma. Tiene conto delle esperienze e delle conclusioni del PIC 2014-2017 e illustra il modus operandi del Cantone nel perseguire gli obiettivi strategici prefissati.

Domanda di programma per il PIC 2018-2021 è articolata in due parti (parte 1: contesto cantonale generale e promozione dell'integrazione; parte 2: settori di promozione dell'integrazione PIC 2018-2021). I requisiti finanziari sono descritti nei capitoli 4-6.

3.2.1 Contesto cantonale generale (parte 1)

Contenuto:

- basi legali nel Cantone;
- importanti conclusioni emerse dal PIC 2014-2017 e conseguenze per il PIC 2018-2021;
- ruolo/contributo delle strutture ordinarie (in particolare strutture ordinarie della prima infanzia, della scuola, della formazione professionale di base, del mercato del lavoro e del settore sanitario), intersezioni con le misure integrative delle strutture ordinarie e con i programmi nazionali aventi una rilevanza per l'integrazione;
- ruolo/contributo delle città e dei Comuni;
- ruolo di altri attori della promozione dell'integrazione;
- pilotaggio politico e strategico del PIC; descrizione della prevista organizzazione dell'attuazione nel Cantone;
- ruolo del coordinamento in materia d'asilo e collaborazione con l'interlocutore in materia di integrazione;
- risorse finanziarie per l'attuazione del PIC 2018-2021; occorre documentare i contributi cantonali e comunali all'attuazione del PIC; il preventivo è formulato in base alla tabella delle finanze PIC (vedi cap. 6.2).

3.2.2 Settori di promozione dell'integrazione PIC 2018-2021 (parte 2)

La domanda di programma deve illustrare brevemente il contesto locale e la situazione iniziale per ogni settore di promozione. Su questa base il Cantone deve indicare come e con quali provvedimenti specifici contribuisce alla realizzazione degli obiettivi strategici. In una terza sezione, il Cantone indica quali obiettivi intende raggiungere, concretamente, grazie ai provvedimenti previsti (obiettivi di prestazione, ovvero output, se del caso obiettivi di efficacia, ovvero outcome). In particolare occorre presentare la prevista valutazione degli effetti e le previste valutazioni nei vari settori di promozione dell'integrazione.

Per ogni ambito di promozione, la domanda di programma PIC deve fornire le suddette informazioni conformemente allo schema seguente:

a) «Contesto»

- Situazione in essere o di partenza;
- organizzazione dell'attuazione prevista nel Cantone e collaborazione, coordinamento e coinvolgimento degli attori rilevanti, segnatamente delle strutture ordinarie;
- coinvolgimento delle Città e dei Comuni;
- risorse finanziarie e di personale;

- garanzia di qualità (cap. 2.3).

Le risorse finanziarie previste vanno inserite nella proposta cantonale per il PIC 2018-2021.

b) «Misure»

- Descrizione delle «misure» previste, alla luce del contesto cantonale, in vista di conseguire gli obiettivi programmatici strategici.

c) Descrizione delle «prestazioni» (output) oppure degli «effetti» (outcome)

- Prestazioni (output) o effetti (outcome) previsti. Gli obiettivi sono da stabilire ricorrendo alla formula SMART¹.

Nell'allegato 1 è riportato a titolo illustrativo l'estratto di un PIC fittizio, con presentazione dei settori di promozione «Collocabilità» e «Prima informazione».

3.3. Valutazione della domanda di programma PIC 2018-2021

La domanda di programma è valutata in base ai criteri seguenti:

- conformità alle basi legali di cui al cap. 2.1;
- conformità ai requisiti di cui al cap. 3.2.2 lett. a-c;
- conformità, durante la pianificazione e l'attuazione, all'approccio facente leva sulle strutture ordinarie di cui al cap. 5;
- conformità ai requisiti finanziari di cui al cap. 4 e al cap. 5.

4. Finanziamento dei PIC

4.1 Basi finanziarie

L'attuazione del PIC 2018-2021 è finanziata come segue:

- Confederazione: mezzi finanziari provenienti dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 55 cpv. 2 LStr) e dal credito per la promozione dell'integrazione (art. 55 cpv. 3 LStr).

I mezzi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione sono limitati mediante un tetto di spesa. I mezzi provenienti dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione sono stabiliti in funzione del numero di concessioni dell'asilo e di ammissioni provvisorie.

- Cantone: investimenti di fondi pubblici per l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione, tra cui sono computabili i fondi pubblici comunali.

¹ SMART corrisponde a "Specifici, Misurabili, Appropriati, Realistici e Tempestivi". Degli esempi sono inseriti nel commento alla griglia obiettivi PIC.

4.2 Cofinanziamento della Confederazione e tetto di spesa

Conformemente al documento di base Confederazione-Cantoni, l'entità dei contributi federali (credito per la promozione dell'integrazione, art. 55 cpv. 3 LStr) è vincolata alla condizione che anche i Cantoni stanziino contributi corrispondenti a favore della promozione dell'integrazione. In questo contesto possono essere computati unicamente gli investimenti di fondi pubblici (Cantone e Comuni) per l'attuazione di misure integrative. Non sono invece computabili i contributi di terzi. Se non esaurisce l'importo massimo disponibile, il Cantone ne indica i motivi alla SEM nel quadro della domanda di programma PIC.

I Comuni che forniscono prestazioni nel quadro dei PIC hanno diritto all'indennizzo degli investimenti operati. L'indennità ammonta almeno alla quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

4.3 Delimitazione finanziaria rispetto ad altri programmi della Confederazione

Nella presentazione occorre operare una chiara delimitazione finanziaria tra i PIC e i seguenti programmi della Confederazione (art. 12 LSu):

- Programma nazionale di promozione delle competenze di base (SEFRI)
- Programma pilota Pretirocinio d'integrazione e apprendimento precoce della lingua (SEM)
- Programmi nazionali in ambito sanitario (UFSP)
- Programmi federali Resettlement (SEM)

Le misure previste nel quadro del PIC vanno coordinate con le misure dei suddetti programmi nazionali.

4.4 Assunzione di compiti operativi da parte della promozione cantonale dell'integrazione

Le spese della promozione comunale o cantonale dell'integrazione (p. es. spese di personale) possono essere finanziate grazie al PIC laddove siano direttamente connesse con l'attuazione operativa dello stesso (p. es. colloqui di benvenuto nonché informazione e consulenza ai migranti). I crediti stanziati per i PIC non possono, invece, essere impiegati per finanziare compiti amministrativi sovrani, tra cui, per esempio, le spese connesse alla conclusione di accordi d'integrazione o al coordinamento della promozione dell'integrazione. I compiti operativi assunti da servizi amministrativi nel quadro del PIC devono essere documentati nella proposta cantonale per il PIC 2018-2021.

4.5 Garanzia di qualità e valutazione

4.5.1 Garanzia di qualità

In tutti i settori di promozione dell'integrazione possono essere computate misure volte a sviluppare e garantire la qualità, comprese le formazioni continue (p. es. corsi di perfezionamento per formatori fide o marchio fide, formazione CII Interpret, ecc.).

Il Cantone emana pertinenti linee guida e provvede a un'adeguata partecipazione dei fornitori di prestazioni. In questo contesto tiene conto delle conclusioni, degli studi e degli ausili riguardanti i singoli settori di promozione (allegato 2).

L'allegato 2 sarà pubblicato sul sito www.pic-kip.ch a fine dicembre 2017 al più tardi.

È altresì computabile la documentazione di eventi discriminanti da parte delle istituzioni che forniscono le prestazioni o delle strutture ordinarie.

4.5.2 Valutazione

Le spese per stime degli effetti nonché per valutazioni di progetti, settori di promozione o altri elementi del programma sono parimenti computabili.

4.6 Integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti

La somma forfettaria a favore dell'integrazione è versata a scopo vincolato ed è destinata, in particolare, all'integrazione linguistica e professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Può essere impiegata per finanziare misure integrative in altri settori di promozione (p. es. nella prima infanzia). Le spese riguardanti la somma forfettaria a favore dell'integrazione vanno documentate separatamente nella tabella concernente le finanze.

5. Delimitazione rispetto alle strutture ordinarie

5.1 L'integrazione quale compito centrale delle strutture ordinarie

La promozione dell'integrazione è un compito che riguarda l'intera società e pertanto va attuato dalle «strutture ordinarie»², le quali sono tenute a mettere a disposizione i mezzi necessari. Gli investimenti della Confederazione, del Cantone e dei Comuni sono impiegati, ove possibile, allo scopo di rafforzare, e all'occorrenza di completare, il ruolo delle strutture ordinarie nel quadro dell'integrazione.

² Le strutture ordinarie sono offerte della società e dello Stato, settori e istituzioni nonché istituti giuridici accessibili a tutte le persone e che permettono di condurre una vita autonoma, in particolare la scuola, la formazione professionale, il mercato del lavoro, la sanità, le assicurazioni sociali, nonché altre prestazioni dell'amministrazione pubblica e ulteriori aspetti della vita sociale, quali la vita associativa, il quartiere o il vicinato (vedi messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LStr [integrazione; 13.030. FF 2013 2069]).

Le misure integrative in atto nelle strutture ordinarie della Confederazione e dei Cantoni continuano a essere finanziate grazie ai pertinenti crediti. Il PIC non fornisce pertanto finanziamenti sostitutivi. Il finanziamento delle prestazioni dell'aiuto sociale è regolato all'art. 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OASI 2; 142.312).

Nel PIC (parte 1, contesto cantonale, cfr. cap. 3.2) il Cantone indica le intersezioni rilevanti e le delimitazioni finanziarie rispetto alle strutture ordinarie, descrivendo in che modo è concepita la collaborazione con le strutture ordinarie, ovvero come è organizzata la ripartizione dei compiti tra struttura ordinaria e promozione dell'integrazione.

Per il finanziamento di misure situate all'intersezione con compiti delle strutture ordinarie, è applicabile la prassi sviluppata nel quadro del PIC 2014-2017.

5.2 Finanziamenti iniziali nelle strutture ordinarie

In linea di massima, nel quadro del PIC possono essere forniti finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie, limitati tuttavia a una durata massima di quattro anni. Il cofinanziamento da parte delle strutture ordinarie è pari almeno al 50 per cento. Ciò vale anche per i finanziamenti iniziali provenienti dai PIC 2014-2017 e proseguiti nel quadro dei PIC 2018-2021. Nel quadro dei finanziamenti iniziali occorre indicare le modalità previste per il finanziamento al termine del PIC 2018-2021. Se un finanziamento iniziale è prorogato oltre il termine della fase di programma 2018-2021 occorre stabilire un pertinente sviluppo degressivo.

È escluso il finanziamento iniziale di misure integrative che in precedenza erano finanziate integralmente dalla struttura ordinaria.

I finanziamenti iniziali devono figurare nella tabella degli obiettivi.

5.3 Computabilità o esclusione degli investimenti nell'ambito delle strutture ordinarie

Integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati: è possibile partecipare al finanziamento di misure inerenti al mercato del lavoro (punto della situazione, semestri di motivazione, corsi di lingua, ecc.) dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 59d della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Prima infanzia: i contributi al finanziamento di strutture (posti in giardini d'infanzia) non sono computabili.

Interpretariato e mediazione interculturale: le ore di impiego possono essere finanziate unicamente se direttamente connesse all'attuazione di misure integrative specifiche (p. es. nel quadro dei colloqui di prima informazione). Sono eccettuati i finanziamenti iniziali a breve termine (p. es. tramite buoni per sensibilizzare le strutture ordinarie).

5.4 Utilizzo del logo PIC

I Cantoni utilizzano il logo PIC nell'ambito della comunicazione ufficiale riguardo all'attuazione del PIC (comunicati stampa, presentazioni ecc.) per rendere visibile i cofinanziamento da parte della Confederazione.

Il logo PIC può anche essere utilizzato a livello di progetto. I Cantoni informano il tal caso la SEM sull'impiego del logo e garantiscono la neutralità politica e religiosa dei progetti cofinanziati dalla Confederazione.

6. Processi finanziari e controlling finanziario

I processi finanziari e il controlling finanziario per l'attuazione della seconda fase di programma dei PIC 2018-2021 sono retti a grandi linee dalle basi legali (cfr. cap. 2).

6.1 Competenze

Competente per il controlling strategico, a livello nazionale, dell'attuazione dei PIC 2018-2021, la SEM:

- esamina il rendiconto annuale dei Cantoni e aggiorna di anno in anno il piano finanziario 2018-2021;
- esercita la vigilanza sull'utilizzazione dei mezzi stanziati per i PIC 2018-2021;
- in virtù dell'approvazione dei crediti da parte delle Camere federali, concede i crediti federali ai Cantoni.

Competente per il controlling operativo nel quadro dell'attuazione del PIC, il Cantone:

- stende un rapporto annuo destinato alla SEM in merito alle finanze e aggiorna di anno in anno il piano finanziario 2018-2021 all'attenzione della SEM;
- esercita la vigilanza sull'utilizzazione a destinazione vincolata dei mezzi finanziari provenienti dal PIC.

La SEM e i Cantoni curano regolari scambi d'informazioni. S'informano reciprocamente e tempestivamente in caso di sostanziali o prevedibili modifiche riguardanti l'attuazione dei PIC. Cercano soluzioni congiunte nel quadro delle prescrizioni vigenti.

6.2 Presentazione ed esame della tabella delle finanze PIC

6.2.1 Preventivo PIC

Il preventivo per l'attuazione del PIC va allestito in base alla tabella delle finanze PIC. Deve abbracciare l'intero periodo di programma ma non deve necessariamente pianificare l'impiego della totalità dei contributi: il preventivo può infatti riservare una parte dei mezzi disponibili in vista di un ulteriore sviluppo o della messa in campo di misure inizialmente non previste. La tabella delle finanze PIC deve rapportare le voci di preventivo ai rispettivi obiettivi di efficacia e di prestazioni. L'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione va documentato separatamente.

Il preventivo deve inoltre indicare i finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie e illustrare la partecipazione ai costi da parte delle strutture ordinarie.

6.2.2 Determinazione e versamento dei contributi federali

Privo esame della tabella delle finanze e degli obiettivi PIC, la SEM fissa l'importo massimo proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione (fissazione del tetto di spesa). Il tetto di spesa è quindi codificato nella convenzione di programma.

Somma forfettaria

Il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione è effettuato due volte l'anno sulla base del numero effettivo di decisioni di ammissione provvisoria o di concessione dell'asilo il 30 giugno e il 31 dicembre³.

La prima tranche comprende il periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente⁴ fino al 31 maggio dell'anno di riferimento. La seconda tranche comprende il periodo dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di riferimento.

Il versamento del 30 giugno 2018 comprende unicamente il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2018⁵.

Contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione

La SEM versa i contributi federali in due tranches:

- una prima tranche del 50 per cento è versata entro il 31 gennaio dell'anno di programma in questione;
- la seconda tranche è versata entro il 30 giugno dell'anno di programma.

³ Fungono da base le decisioni registrate nella banca dati Finasi il 1° giugno e il 1° dicembre dell'anno di riferimento. Il rilevamento dei dati è effettuato per la prima volta il 1° giugno 2018.

⁴ Il contributo di dicembre verrà indicato separatamente.

⁵ Il versamento della somma forfettaria per il mese di dicembre 2017 sarà effettuato separatamente nel quadro del PIC 2014-2017.

Tabella riassuntiva dei versamenti della Confederazione

	31 gennaio dell'anno di programma	30 giugno dell'anno di programma	31. dicembre dell'anno di programma
<i>Credito per la promozione dell'integrazione</i>	1° tranche	2° tranche	
<i>Somma forfettaria</i>		1° tranche	2° tranche

6.2.3 Disposizioni transitorie per il passaggio dal PIC 2014-2017 al PIC 2018-2021

In linea di massima sono applicabili le disposizioni della SEM riguardanti il PIC 2014-2017 (circolare del 30 aprile 2013, punto B 2.4).

Il riporto nel PIC 2018-2021 di importi residui della somma forfettaria a favore dell'integrazione provenienti dal PIC 2014-2017 dev'essere documentato a parte e motivato.

Gli importi residui della somma forfettaria a favore dell'integrazione ripresi dal periodo di programma 2014-2017 devono essere impiegati a destinazione vincolata entro la fine del 2019. Gli importi residui non utilizzati devono essere rimborsati.

Il piano finanziario e il controlling del PIC 2018-2021 vanno svolti separatamente rispetto al PIC 2014-2017.

7. Rendiconto e aggiornamento PIC

7.1 Rendiconto PIC

7.1.1 Rendiconto annuale

Il rendiconto presentato annualmente alla SEM si basa sugli obiettivi di efficacia o di prestazioni (tabella degli obiettivi) fissati nella convenzione di programma nonché sugli investimenti globali (tabella delle finanze) convenuti. La SEM mette a disposizione pertinenti modelli e provvede al coordinamento con altri servizi federali.

Il rapporto concernente il secondo anno di attuazione del programma vale anche come resoconto intermedio per la pianificazione della fase del programma 2022-2025.

Il Cantone presenta il proprio rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo fondandosi sulla tabella degli obiettivi e delle finanze PIC.

Il rendiconto riguardante l'attuazione del PIC (tabella degli obiettivi) informa in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di prestazioni prefissati e fornisce importanti cifre di riferimento (cfr. cap. 7.1.2).

Il rendiconto finanziario (tabella delle finanze) contiene un conteggio dei mezzi effettivamente impiegati nel quadro del PIC, documentati come segue per obiettivo di efficacia e o di prestazioni:

- importo proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione;
- importo proveniente dalla somma forfettaria a favore dell'integrazione;
- contributo del Cantone, ovvero del Comune.

Il Cantone notifica alla SEM l'importo residuo annuo e l'importo residuo accumulato (contributo non utilizzato proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione e somma forfettaria a favore dell'integrazione non utilizzata).

Il rendiconto cantonale dev'essere accompagnato da una conferma firmata attestante la completezza ed esattezza dello stesso.

7.1.2 Rilevamento di cifre di riferimento

Nel proprio rendiconto annuo, il Cantone indica cifre di riferimento essenziali per i diversi ambiti di promozione (compreso quello delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati). Nella misura del possibile documenta:

- il numero di persone raggiunte nel quadro della prima informazione;
- il numero di consulenze negli ambiti di promozione «Consulenza» e «Tutela dalla discriminazione»;
- il numero di partecipanti ai corsi di lingua sovvenzionati;
- il numero di persone che hanno beneficiato di misure di promozione riguardanti la collocabilità.

A seconda del settore, il Cantone può formulare delle stime.

Nel quadro del PIC il Cantone garantisce inoltre che siano messi a disposizione i dati relativi all'interpretariato interculturale delle organizzazioni mantello competenti a livello nazionale (p. es. tramite pertinente menzione negli accordi di prestazione con i pertinenti servizi di intermediazione).

7.1.3 Esame del rendiconto annuale

La SEM esamina il rendiconto annuale entro il 30 settembre dell'anno seguente l'anno di riferimento.

7.1.4 Rapporto finale

Il Cantone presenta il rapporto finale per il periodo di programma 2018-2021 entro il 30 giugno 2022.

Il rapporto finale informa in merito al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e prestazioni prefissati. La parte del rapporto finale riguardante le finanze si fonda sulla tabella delle finanze PIC 2018-2021 e contiene un conteggio finale corretto. Documenta in particolare i mezzi non impiegati.

In base al rapporto finale, la SEM esamina entro il 30 novembre 2022 se sono state osservate le prescrizioni della convenzione programmatica.

Un eventuale saldo del contributo proveniente dal credito per la promozione dell'integrazione va rimborsato alla SEM per la fine del 2022.

7.2 Aggiornamento PIC e versamento dei contributi federali

7.2.1 Aggiornamento della tabella degli obiettivi e delle finanze PIC

I Cantoni presentano alla SEM entro il 30 aprile di ogni anno una versione aggiornata della tabella degli obiettivi e delle finanze per l'anno di programma in corso e per gli anni successivi. Tale documento ha valenza di richiesta di versamento per l'anno successivo. Per l'anno di programma 2018 è la presentazione della domanda di programma PIC ad avere valenza di richiesta di versamento.

7.2.2 Esame dell'aggiornamento PIC e versamento dei contributi federali

La SEM esamina la tabella degli obiettivi e delle finanze PIC entro il 30 settembre e definisce i contributi federali per l'anno successivo.

8. Vigilanza finanziaria

8.1 Compiti cantonali in materia di vigilanza

I Cantoni verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazione incaricati di attuare misure nel quadro del PIC. Dispongono un concetto di vigilanza.

8.2 Vigilanza della SEM

In virtù di un assetto riguardante la vigilanza, la SEM esamina l'impiego da parte dei Cantoni dei mezzi stanziati per i PIC sulla base dell'articolo 25 LSu.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati:

- Allegato 1: Esempi
- Allegato 2: Sviluppo della qualità PIC
- Allegato 3: Riassunto concetto di vigilanza SEM

Copia p. c. a:

- Conferenza dei Governi cantonali (CGC)
- Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione (CDI)
- Commissione federale della migrazione (CFM)
- Servizio per la lotta al razzismo (SLR)
- Comitato Immigrazione e integrazione